

Codice Ente: 10428

COMUNE di SENIGA

COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 43/2019 del 29/11/2019

Adunanza **ordinaria** di **prima** convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA PER ISTITUIRE IL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addi **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
FERRARI ELENA	SINDACO	X	
LETIZIA PAPA	CONSIGLIERE	X	
MARINO TALENTI	CONSIGLIERE	X	
LUCIA GALASI	CONSIGLIERE	X	
SIMONE SERAFINI	CONSIGLIERE		X
PAOLA CARLA MERIGO	CONSIGLIERE	X	
FEDERICA ALETTI	CONSIGLIERE	X	
FRANCO FERRARI	CONSIGLIERE	X	
CARLO LEONE MAZZOLINI	CONSIGLIERE		X
CARLO REGHENZI	CONSIGLIERE	X	
GIUSEPPE BOLDORI	CONSIGLIERE	X	
TOTALI		9	2

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE** Sig. **PUZZI Dott. PIETRO FERNANDO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra **ELENA FERRARI, SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

Delibera del C.C. n. 43 del 29/11/2019

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA PER ISTITUIRE IL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento all'O.d.G;

Relaziona il Presidente dell'Associazione Bi. Genitori della Lombardia Sig. Massimo Brugnini;

Preso atto dei seguenti interventi:

L'assessore Dott.ssa Letizia Papa, a nome della locale Amministrazione, interviene precisando che si tratta di un'iniziativa di apertura e di solidarietà verso le famiglie problematiche e precisa che non comporta un impegno gravoso per il personale dipendente del Comune;

Il consigliere di minoranza Carlo Reghenzi, del gruppo consiliare "Lega Salvini" interviene motivando il voto contrario alla proposta dando lettura, così come di seguito specificato, del parere del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Emilia Romagna, interpellato dal Comune di Forlì in merito alla richiesta ricevuta di apertura di un registro della bi-genitorialità. Recentemente al Comune di Forlì è pervenuta la richiesta di apertura di un "Registro della bigenitorialità". Al fine di prendere una decisione in merito, è stata inviata al Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Emilia Romagna la richiesta di un parere sulla questione.

Questo è il parere del Garante:

"Questo Garante è stato interessato anche da altre sedi all'istituzione dei cosiddetti Registri comunali della bigenitorialità e del più generale tema del diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori anche in caso di separazione. A tal proposito ritiene di comunicare le seguenti osservazioni. Il concetto di bigenitorialità è stato certamente rafforzato dalla riforma del 2006 in attuazione del principio già da tempo affermato negli ordinamenti europei e nella stessa convenzione delle N. Un sui diritti del fanciullo del 1989 che è legge per il nostro Paese. Tale norma prevede che i figli siano affidati prioritariamente ad entrambi i genitori e, soltanto se l'affidamento condiviso sia di pregiudizio all'interesse del minore, ad uno solo di essi.

Il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori è ora disciplinato dal nuovo art. 337-ter del Codice Civile, inserito dal D.Lgs 28 dicembre 2014, n°154, in armonia con l'art.9 comma 3 della citata Convenzione. Esso prevede inoltre – e pone sullo stesso piano – il diritto del minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare tale finalità, il giudice deve fare esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del minore, secondo il criterio dell'art.3 della Convenzione stessa.

Fatte queste necessarie precisazioni, non è certo volontà di chi scrive minimizzare gli effetti derivanti dalla negazione della figura di un genitore in vantaggio dell'altro o di rifiutare a priori la bontà di un'iniziativa, che è certamente significativa sotto il profilo culturale, ma che sembrerebbe più volta a tutelare i diritti degli adulti che quelli dei minori coinvolti per i quali, ai fini pratici, non cambierebbe molto. Una tale ottica presenta infatti il rischio di contribuire ad aumentare il livello di

conflittualità tra i genitori con ricadute sul minore stesso, che si vedrebbe così coinvolto in ulteriori dinamiche oppostive.

Criticabile sembrerebbe infine il fatto che alcuni dei Registri già istituiti prevedano che l'iscrizione possa essere richiesta anche da un solo genitore senza il consenso dell'altro e che la cancellazione possa avvenire solo su richiesta del primo, e che in taluni casi sia prevista la possibilità di comunicare i dati del registro anche a soggetti non pubblici quali gli Ordini professionali.

Molti altri sono gli aspetti che andrebbero approfonditi, avendo però sempre ben chiaro che rientra esclusivamente nella potestà dei giudici quella di stabilire le misure che assicurano l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali prediligendo sempre, in sede di giudizio, l'interesse e la protezione del minore rispetto alle esigenze degli adulti.

Sono certo di non avere dissipato del tutto i suoi dubbi, ma creda che in questa sede non è possibile approfondire oltre un argomento così complesso, che meriterebbe invece di essere affrontato in altre sedi.”

Il consigliere di minoranza Giuseppe Boldori, del gruppo consiliare “Lista Civica Seniga” dichiara il proprio voto contrario in quanto ritiene il registro in parola inutile e gravoso per il personale dipendente;

il Presidente dell'Associazione Bi. Genitori chiede di poter replicare all'intervento del consigliere Carlo Reghenzi ed elenca diversi Comuni dell'Emilia Romagna che hanno comunque istituito il registro di bi-genitorialità; precisa inoltre che il Garante dell'Infanzia e Adolescenza dell'Emilia Romagna è nel frattempo cambiato e che, in ogni caso, anche la posizione del dott. Fadiga sull'argomento è mutata;

Il Sindaco pone in votazione:

Con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 2 (Consiglieri Carlo Reghenzi e Giuseppe Boldori), astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge dai Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

1. Di istituire nel Comune di Seniga (BS) il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;
2. Di adottare il “*Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità*”, depositato agli atti, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;
3. Di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità.

Delibera del C.C. n. 43 del 29/11/2019

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA PER ISTITUIRE
IL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole.

Li, 22/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(F.TO Rag Sonia Merigo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole.

Li, 22/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(F.TO Rag Sonia Merigo)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to ELENA FERRARI

IL SEGRETARIO
f.to PIETRO FERNANDO DR. PUZZI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE.

SENIGA, li 12/12/2019

- ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/00 viene oggi pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;

Visto: IL SINDACO
f.to ELENA FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PIETRO FERNANDO DR. PUZZI

A seguito entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18.10.01, che ha abrogato gli artt. 125 e 130 della Costituzione, dal 09.11.01 è cessato il controllo (D.Lgs. 267/00: art. 126 preventivo, art. 127 eventuale) di legittimità sugli atti degli Enti Locali.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il 07/01/2020 decorsi 10 gg. dalla pubblicazione – art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

SENIGA, li 07/01/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

SENIGA, li 12/12/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
